

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/407 DELLA COMMISSIONE
del 14 marzo 2018
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽²⁾, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 269 del 10.10.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2018

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Stephen QUEST
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e unione doganale*

ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazioni										
(1)	(2)	(3)										
<p>Prodotto denominato «scorie di allumina marrone fusa», che è un sottoprodotto ottenuto durante la fabbricazione di elettrocorindone normale nei forni elettrici.</p> <p>Il prodotto è composto dai seguenti ingredienti (percentuale in peso):</p> <table data-bbox="177 593 659 784"> <tr> <td>— ferro</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td>— silicio</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>— titanio</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>— alluminio</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>— altri metalli</td> <td>2</td> </tr> </table> <p>Il prodotto è utilizzato per concentrare i minerali metalliferi mediante flottazione selettiva nel processo di separazione gravimetrica.</p>	— ferro	75	— silicio	15	— titanio	5	— alluminio	3	— altri metalli	2	7202 29 90	<p>La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 3 a) del capitolo 26, dalla nota 1 c) del capitolo 72, dalla nota di sottovoce 2 del capitolo 72 e dal testo dei codici NC 7202, 7202 29 e 7202 29 90.</p> <p>La classificazione alla voce 2620 è esclusa in quanto il prodotto non soddisfa i requisiti della nota 3 a) del capitolo 26.</p> <p>La composizione chimica del prodotto soddisfa i requisiti della nota 1 c) del capitolo 72, che definisce le ferro-leghe, e della nota di sottovoce 2 del capitolo 72, che definisce le ferro-leghe della voce 7202.</p> <p>Le due caratteristiche essenziali del prodotto, in linea con la descrizione delle ferro-leghe, sono che tale prodotto è utilizzato nella separazione gravimetrica dei minerali metalliferi e che è preparato in forni elettrici (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 7202, quarto e sesto paragrafo).</p> <p>A motivo della composizione chimica del prodotto, che ne consente l'utilizzazione nella separazione gravimetrica dei minerali metalliferi mediante flottazione selettiva, il prodotto deve essere classificato alla voce 7202 come una ferro-lega.</p> <p>Il prodotto deve pertanto essere classificato nel codice NC 7202 29 90 come altra lega di ferrosilicio.</p>
— ferro	75											
— silicio	15											
— titanio	5											
— alluminio	3											
— altri metalli	2											